



PROCEDURA

WHISTLEBLOWING

SOMMARIO

1. Scopo e Campo di applicazione	3
2. Ambito soggettivo di applicazione	3
3. Ambito oggettivo di applicazione	4
4. I canali di trasmissione della segnalazione e le modalità	6
5. Gestione del canale interno di segnalazione	6
6. Gestore del canale di segnalazione	8
7. Processo	9
8. Gestione del canale di segnalazione esterno	10
9. Segnalazione come divulgazione pubblica	11
10. Tutela del segnalante	11
11. Trattamento dei dati personali	13
12. Provvedimenti sanzionatori	14
13. Allegati	14

PROCEDURA **“Whistleblowing”**

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura ha lo scopo di guidare l'azienda New Medical Solutions nell'applicazione del nuovo decreto e, in particolare, di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni riconducibili al personale in riferimento alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea. Per violazione si intende comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. (art.2, co. 1, lett. a)

La procedura è finalizzata a dare attuazione al Decreto Legislativo n.24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”. Efficacia dal 15 luglio 2023.

Gli obiettivi della presente procedura sono:

- Individuare l'ambito di applicazione soggettivo
- Specificare le violazioni oggetto di segnalazione
- Identificare i canali di segnalazione
- Descrivere il processo di gestione della segnalazione
- Esporre le misure di protezione messe in conto per il segnalante
- Dare informazioni riguardo le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni disciplinari applicabili

Il presente documento si applica alla società New Medical Solutions sito in Via del Gallitello 125-85100-Potenza (Pz) avendo adottato un Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D.Lgs 231/2001.

PROCEDURA **“Whistleblowing”**

2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Secondo l'articolo 2, comma 1, lettera g del D.Lgs 24/23, la persona segnalante è “la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo”. I soggetti che possono effettuare le segnalazioni sono sia soggetti pubblici che privati.

I soggetti del settore pubblico sono:

- Dipendenti delle pubbliche amministrazioni, dipendenti degli enti pubblici economici, dipendenti degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, autorità amministrative indipendenti

I soggetti del settore privato sono quelli che:

- hanno impiegato nell'ultimo anno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato; per le imprese diverse da quelle di nuova costituzione si fa riferimento all'ultimo anno solare precedente a quello in corso e quindi al 31 dicembre 2022.
- adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001;
- rientrano nell'ambito di applicazione settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché della sicurezza dei trasporti.

La normativa di riferimento afferma che sono tutelati e legittimati a presentare la segnalazione i lavoratori subordinati, lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti, azionisti, persone che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza. Inoltre, sono tutelati i soggetti anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

PROCEDURA “Whistleblowing”

3. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Il segnalante (whistleblower ossia la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo) quando viene a conoscenza di violazioni, nel proprio contesto lavorativo, corrispondenti all'art.2, co.1, lett.a del d.lgs 24/2023 può e deve far presente tali situazioni attraverso i canali di segnalazioni messi a disposizione dall'azienda. Le segnalazioni possono avere ad oggetto le violazioni riportate di seguito:

- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n.231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n.231/2001.

Secondo l'art.1, co.2 del D.lgs 24/2023 non possono essere oggetto di divulgazione pubblica o denuncia, e quindi, non saranno prese in considerazioni:

- Contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate
- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché' di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

4. I CANALI DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE E LE MODALITÀ

Il Decreto Whistleblowing regola i canali e le diverse modalità per effettuare una segnalazione. Nello specifico si distinguono tre canali di segnalazione:

- Segnalazione mediante un canale interno all’organizzazione
- Segnalazione attraverso un canale esterno di segnalazione fondato dall’ANAC
- Segnalazione attraverso divulgazione pubblica

Le modalità per effettuare le segnalazioni variano in base alle dimensioni e alla natura pubblica o privata del soggetto di appartenenza del segnalante.

In questa società, le segnalazioni si effettuano attraverso il canale interno.

5. GESTIONE DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

Ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs n.24/2023 i soggetti pubblici e privati sono obbligati ad attivare un adeguato canale interno di segnalazione.

Le modalità di segnalazione adottate da New Medical Solutions sono due:

- In forma scritta, con modalità informatica (piattaforma online):
 - ❖ Il segnalante comunica la segnalazione mediante la piattaforma Whistleblowing, fornita da terzi, appositamente predisposta dalla società, accedendo al sito web <https://www.newmedicalsolution.it/> e selezionando il link: <https://newmedicalsolutions.whistleblowing.name>.
 - ❖ Il segnalante può inviare la segnalazione sia in forma anonima cliccando su “invia una segnalazione anonima” sia mediante login utente con username e password.
 - ❖ Dopo aver effettuato l’accesso, il software presenterà un questionario da compilare
 - Descrivere l’oggetto della segnalazione;
 - Spiegare l’accaduto;
 - Definire le azioni od omissioni commesse o tentate (es. penalmente rilevanti)
 - Indicare il luogo (in ufficio o all’esterno dell’ufficio) e la data/periodo in cui sono avvenuti i fatti;
 - Nominare l’autore/i del fatto;

PROCEDURA “Whistleblowing”

- Possibilità di caricare file;
 - ❖ Dopo aver compilato tutti i campi obbligatori, il segnalante invia la segnalazione mediante un pulsante “invia” che si trova alla fine del questionario;
 - ❖ Una volta inviata la segnalazione. Al fine di tutelare la riservatezza e l’anonimato, il software fornisce al whistleblower (segnalante) un codice;
 - ❖ L’identificativo della segnalazione, ossia il codice, permette al segnalante di monitorare lo stato della segnalazione, aggiungere degli allegati alla segnalazione, interloquire con il gestore della segnalazione collegandosi al sito principale ed inserendo il codice ricevuto al primo inserimento della segnalazione all’interno dell’apposito spazio evidenziato.

Il canale interno di segnalazione garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza della persona segnalante, della persona coinvolta nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

- In forma orale, mediante linee telefoniche e su richiesta del segnalante attraverso un incontro diretto con il gestore della segnalazione. Si utilizza linea telefonica non registrata e nel momento in cui il segnalante comunica la segnalazione al personale addetto, quest’ultimo deve elaborare una relazione ed il contenuto dell’elaborato deve essere controfirmato dal segnalante previa verifica ed eventualmente rettifica del documento. Una copia del documento redatto dal gestore della segnalazione va consegnato al segnalante.

Inoltre effettuare una segnalazione mediante forma orale permette al whistleblower di richiedere un incontro diretto con la persona che si occupa di gestire la segnalazione entro quindici giorni dalla richiesta. L’incontro si terrà in un luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante e la persona addetta al ricevimento della segnalazione deve scrivere un verbale sottoscritto da entrambi le parti ossia da parte del segnalante e del ricevente, una copia del verbale va consegnata al segnalante. La scelta della modalità attraverso la quale effettuare la segnalazione (in forma scritta o in forma orale) dipende dal segnalante.

PROCEDURA **“Whistleblowing”**

6. GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE

La gestione del canale di segnalazione interno è affidata all’Organismo di Vigilanza 231-OdV, si rimanda all’allegato 1.

Il soggetto responsabile della gestione delle segnalazioni, secondo l’art.5 del d.lgs 24/2023, svolge le seguenti attività:

- rilascia al whistleblower l’avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene interlocuzioni con la persona segnalante e richiede in caso di necessità delle integrazioni;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Il gestore del canale di segnalazione è tenuto a informare i vertici di New Medical Solutions s.r.l sulle attività svolte in termini di gestione delle segnalazioni affinché possano adottare i conseguenti provvedimenti.

7. PROCESSO

Successivamente alla segnalazione effettuata dal segnalante, il gestore della segnalazione rilascia al segnalante entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione stessa, l’avviso di ricevimento. Per poter avviare il procedimento, il soggetto che si occupa delle segnalazioni dovrà verificare che il segnalante sia un soggetto legittimato ad effettuare la segnalazione e che l’oggetto della segnalazione sia conforme con la normativa. Il gestore della segnalazione, nella fase preliminare, può chiedere integrazioni o chiarimenti al segnalante. Dopo aver effettuato un’analisi preliminare, il gestore valuta l’ammissibilità o l’inammissibilità della segnalazione. Le segnalazioni sono considerate inammissibili quando:

- Non sono presenti elementi essenziali per le segnalazioni;

PROCEDURA **“Whistleblowing”**

- Infondatezza degli elementi;
- Contenuti generici senza descrivere dettagliatamente il fatto accaduto;
- Solo documentazione senza la segnalazione della violazione;

Il gestore per poter analizzare la validità dei fatti avvia la fase istruttoria ossia verifiche, analisi e valutazione per verificare la fondatezza o meno dei fatti segnalati. Il soggetto che gestisce la segnalazione analizza le informazioni ed eventualmente anche la documentazione ricevuta, può avvalersi anche di consulenti esterni adottando la massima riservatezza nella gestione dell'identità del segnalante, del segnalato e di tutte le persone coinvolte e può richiedere un incontro diretto con il segnalante.

Al termine dell'attività di accertamento, il gestore può procedere all'archiviazione della segnalazione poiché risulta essere infondata spiegandone le motivazioni oppure può affermare che la segnalazione risulta essere fondata e rivolgersi agli organi competenti per il proseguimento in quanto al gestore della segnalazione non spetta occuparsi di successivi provvedimenti. Tutte le fasi inerenti alle attività di accertamento devono essere delineate ed archiviate correttamente anche quando la segnalazione risulta inammissibile il gestore della segnalazione deve archiviare tale segnalazione correttamente. Al termine della fase istruttoria e degli accertamenti effettuati, il soggetto che gestisce la segnalazione, con il contributo degli eventuali consulenti esterni, elabora una relazione finale nel quale viene espresso l'esito delle attività svolte, un giudizio di ragionevole fondatezza/ non fondatezza sui fatti segnalati ed eventuali indicazioni in merito ad azioni correttive da intraprendere. Il soggetto che gestisce la segnalazione fornisce al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento un riscontro relativo alla segnalazione o in mancanza di tale avviso entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per questo avviso. Il gestore può comunicare al segnalante:

- Archiviazione della segnalazione spiegandone le motivazioni
- Trasmissione della segnalazione agli organi competenti dopo aver accertato la fondatezza della segnalazione

PROCEDURA “Whistleblowing”

- Il lavoro svolto dopo tre mesi dal ricevimento della segnalazione e le attività che, successivamente, si svolgeranno

8. GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO

È sempre possibile ricorrere alle segnalazioni esterne. ANAC istituisce un canale di segnalazione accessibile sia ai soggetti del settore pubblico sia ai soggetti del settore privato. Per poter effettuare una segnalazione mediante il canale di segnalazione istituito da ANAC è necessario che si verifichi una delle seguenti condizioni secondo l'articolo 6 del Decreto Whistleblowing:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno ANAC, avviando un procedimento di gestione della segnalazione in base alle indicazioni che vengono pubblicate sul Sito dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione. La segnalazione può essere presentata attraverso piattaforma informatica, oralmente mediante servizio telefonico con operatore oppure fissando un incontro diretto con l'operatore che si occuperà di inserirla sulla piattaforma.

9. SEGNALAZIONE COME DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il Decreto prevede anche la possibilità per il segnalante di effettuare una divulgazione pubblica, ossia utilizzare mezzi elettronici, la stampa o qualsiasi mezzo di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, per rendere di pubblico dominio le violazioni.

10. TUTELA DEL SEGNALANTE

Il decreto protegge il segnalante attraverso:

- l’obbligo di riservatezza della sua identità
- il divieto di atti ritorsivi nei confronti del segnalante
- limitazione della sua responsabilità per la rilevazione o diffusione di alcune informazioni protette.

Queste misure di protezione sono rivolte anche ad altri soggetti che in relazione al ruolo assunto potrebbero ricevere delle ritorsioni:

- Facilitatore, persona fisica che aiuta il segnalante nel processo di segnalazione, opera nello stesso contesto lavorativo del segnalante.
- Persone dello stesso contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate a essi da un legame affettivo stabile o di parentela entro il quarto grado.
- Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che hanno con questa persona un rapporto abituale e corrente.
- Enti di proprietà del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.
- Enti presso i quali il segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, lavorano.

È previsto l’obbligo di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e di ogni altra informazione ed eventualmente anche della documentazione allegata.

Sono tenuti a rispettare questo obbligo:

- Il ricevente e gestore della segnalazione;
- L’Autorità Nazionale Anti-Corruzione;

PROCEDURA “Whistleblowing”

• Le autorità amministrative dove l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne ricevute. Inoltre, la riservatezza va assicurata sia per la modalità di segnalazione scritta sia per la forma orale. L'identità del segnalante non può essere rilevata tranne quando l'identità del segnalante è indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato o comunque coinvolta nella segnalazione. Ma in questi casi il segnalante riceve una comunicazione scritta spiegando le motivazioni per il quale sarà rilevata la propria identità. Nel caso in cui il segnalante neghi il proprio consenso, la segnalazione non sarà utilizzata nel procedimento disciplinare pertanto non si procederà al procedimento disciplinare.

L'articolo 17 del d.lgs. 24/2023 prevede il divieto di ritorsioni nei confronti del whistleblower per aver rilevato le informazioni. Per ritorsione si intende *qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato*. Atti o comportamenti ritorsivi sono: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti, la retrocessione di grado o la mancata promozione, il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro, la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa, le note di merito negative o le referenze negative, etc

Questa tutela si applica anche nei confronti dei facilitatori e degli altri soggetti vicini al segnalante. Il soggetto che ritiene di aver subito una ritorsione lo comunica all'ANAC che si occuperà di accertare il nesso di casualità tra la ritorsione e la segnalazione e successivamente adottare i conseguenti provvedimenti. La comunicazione sarà archiviata nel caso in cui l'ANAC consideri inammissibile tale propagazione. Spetta, invece, all'autorità giudiziaria adottare le misure necessarie per garantire la tutela del segnalante. Ci sono dei casi in cui il segnalante perde la protezione, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

In elenco i casi in cui chi rileva o diffonde delle informazioni sulle violazioni non è punibile né penalmente, né in sede civile e amministrativa:

- di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio
- di rivelazione del segreto professionale
- di rivelazione dei segreti scientifici e industriali
- di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà
- di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore
- di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali
- di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato da New Medical Solutions in qualità di Titolare del trattamento. È importante rispettare il Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali e il D.Lgs. n.196/2003 al fine di garantire che i trattamenti siano svolti in conformità con la normativa, fornendo informazioni alle persone segnalanti e adottando misure giuste per tutelare i diritti e la libertà degli interessati. Il Titolare del trattamento è tenuto a designare per iscritto le persone fisiche autorizzate ad accedere alle informazioni di natura personale contenute in una specifica segnalazione. Il Decreto conferisce attuazione ai principi di trasparenza (art.5, par.1, lett.a), limitazione delle finalità (art.5, par.1, lett.b), minimizzazione dei dati (art.5, par.1, lett.c), limitazione della conservazione (art.5, par.1, lett.e), integrità e riservatezza (art.5, par.1, lett.e) del GDPR. Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

12. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

L'ANAC è l'Ente che si occupa di applicare le sanzioni amministrative pecuniarie nel caso in cui:

- Non sono stati istituiti canali di segnalazione
- Non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni
- L'adozione di queste procedure non è conforme a quelle previste dal decreto
- Non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute

Nel dettaglio si rimanda all'art.21 del d.lgs. 24/2023.

13. ALLEGATI

- **Nomina gestore del canale interno per le segnalazioni**